



**Comitato europeo
delle regioni**

ECON-VIII/007

170^a sessione plenaria del 4 e 5 marzo 2026

PROGETTO DI PARERE

Valutazione delle direttive sugli appalti pubblici

Relatore: **Roberto GUALTIERI (IT/PSE)**
Sindaco di Roma Capitale

Termine per la presentazione degli emendamenti:

entro le ore 15:00 (ora di Bruxelles) di **martedì 17 febbraio 2026**, da trasmettere tramite l'apposito sistema online (accessibile dal Portale dei membri: <https://memportal.cor.europa.eu/>).

Numero di firme richieste: 6

**Progetto di parere del Comitato europeo delle regioni -
Valutazione delle direttive sugli appalti pubblici**

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CdR)

1. accoglie con favore la valutazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, effettuata dalla Commissione europea in vista della proposta di revisione annunciata per il 2026, e la considera come il riconoscimento della necessità di aggiornare questa legislazione fondamentale, che ha un impatto significativo sugli enti locali e regionali, sui loro cittadini e sulle loro imprese;
2. sottolinea che circa il 14 % del PIL dell'Unione europea viene speso attraverso gli appalti pubblici, e che quasi la metà (circa il 45 %) di tale spesa è gestita dalle amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali; di conseguenza, è essenziale che la revisione tenga debitamente conto dei loro punti di vista e delle loro esperienze e che gli enti locali e regionali siano coinvolti in maniera strutturale in tutte le fasi di elaborazione e attuazione della revisione;
3. si rallegra del fatto che la Commissione abbia riconosciuto i contributi apportati dal CdR alla valutazione attraverso lo studio e la consultazione della rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE (RegHub) del 2025; accoglie inoltre con favore la proficua collaborazione instaurata tra il Comitato e la Commissione nel raccogliere elementi di prova durante il processo di valutazione e, in tale contesto, invita a istituire un organismo che succeda alla piattaforma "Fit for Future" e a garantire la partecipazione del Comitato ai suoi lavori;
4. osserva che, a tale riguardo, le amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali sono sempre più gravate da norme rigorose imposte dall'UE, da requisiti giuridici complessi e da vincoli amministrativi eccessivi, pur dovendo far fronte a una carenza di risorse finanziarie e umane, in particolare nei comuni e nelle regioni di minori dimensioni;
5. rimanda al suo parere del 2019 e alla consultazione della rete RegHub su questo tema, che avevano già permesso di individuare una serie di sfide in materia di attuazione a livello locale e regionale, molte delle quali hanno trovato conferma nella valutazione della Commissione e nella relazione della Corte dei conti europea sugli appalti pubblici 2023;
6. accoglie con favore l'annuncio che la prossima revisione si baserà sull'esperienza concreta degli enti locali e regionali, il che metterà in risalto sia i meriti delle direttive del 2014 sia i settori in cui sono necessari ulteriori miglioramenti; sottolinea che il successo del nuovo quadro dipenderà, in definitiva, dalla capacità amministrativa e tecnica delle amministrazioni aggiudicatrici, tra cui gli enti locali e regionali, che sono responsabili dell'attuazione delle nuove norme; invita pertanto la Commissione ad astenersi dall'introdurre ulteriori obblighi procedurali, di rendicontazione o di altra natura a carico degli enti locali e regionali;
7. incoraggia la Commissione a integrare ulteriormente la dimensione territoriale nella proposta di revisione annunciata e a valutare la possibilità che venga eseguita un'adeguata valutazione d'impatto territoriale e che essa sia integrata nel processo di elaborazione; invita inoltre a realizzare un'attenta valutazione dell'impatto normativo di ogni eventuale nuovo criterio,

comprese le implicazioni finanziarie e in termini di competitività, con particolare attenzione per le PMI, le start-up e i comuni di minori dimensioni;

8. osserva che gli appalti transfrontalieri rimangono troppo limitati, in quanto le barriere linguistiche, i diversi sistemi giuridici e la complessità amministrativa continuano a scoraggiare le imprese stabilite in altri Stati membri dal parteciparvi; chiede un chiarimento sugli appalti transfrontalieri e orientamenti su come migliorarli, garantendo nel contempo che i quadri nazionali per gli appalti al di sotto delle soglie restino flessibili, senza aggiungere inutili livelli di regolamentazione che inciderebbero sia sugli enti locali e regionali che sulle imprese.

I principi degli appalti pubblici

9. chiede che la revisione consolidi e semplifichi i principi generali che già sono alla base del quadro di riferimento per gli appalti, garantendone una maggiore coerenza e utilizzabilità; ricorda che le direttive contengono disposizioni eccessivamente prescrittive e dettagliate e che i principi sono essenziali per qualsiasi sforzo di semplificazione, in quanto riducono la necessità di disposizioni dettagliate; osserva che principi generali più chiari favorirebbero un'interpretazione coerente, ridurrebbero i contenziosi e consentirebbero alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare un potere discrezionale proporzionato e motivato; evidenzia che un approccio di questo tipo contribuirebbe anche a una graduale convergenza negli appalti di importo inferiore alla soglia senza imporre nuovi obblighi agli enti locali e regionali;
10. chiede che con la revisione venga introdotto un principio incentrato sul risultato, in virtù del quale le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute ad assicurare che l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti avvengano con un adeguato livello di tempestività, qualità e convenienza economica, nell'interesse dei cittadini e in linea con gli obiettivi dell'UE tra cui la competitività e la riduzione degli oneri amministrativi non necessari; sottolinea che tale principio non modifica gli obblighi giuridici esistenti né amplia il controllo giurisdizionale, ma sostiene le amministrazioni nel concentrarsi sulla sostanza dell'appalto, anziché sui formalismi, contribuendo a evitare controversie basate su irregolarità non sostanziali; fa presente che un approccio orientato al risultato potrebbe aiutare le amministrazioni aggiudicatrici che intendono andare oltre la logica del prezzo più basso e utilizzare gli appalti come strumento strategico per la crescita sostenibile e gli obiettivi strategici, preservando appieno, nel contempo, l'autonomia locale e il principio di sussidiarietà;
11. sottolinea che tale principio è inteso a rafforzare, e non a sostituire, i principi consolidati di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità; fa presente che il suo ruolo consiste nel rendere tali principi più efficaci orientandone l'applicazione verso un valore pubblico misurabile, mantenendo nel contempo la piena certezza del diritto e una concorrenza leale; invita ad adottare una serie concisa e chiaramente definita di misure di accompagnamento, compresi orientamenti interpretativi, esempi di modelli e apprendimento tra pari, al fine di garantire un'applicazione coerente tra gli Stati membri, evitare interpretazioni divergenti, rafforzare la fiducia negli acquirenti pubblici nell'ambito di un quadro europeo coerente e garantire che si raggiunga effettivamente l'obiettivo perseguito di ridurre i contenziosi;

12. chiede un'applicazione più flessibile delle norme sulle modifiche contrattuali durante l'esecuzione dei contratti; ritiene che il principio di equilibrio contrattuale incoraggerebbe le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di shock impreveduti dei prezzi o del mercato, a dare la priorità a misure di mantenimento che ripristinino l'equilibrio economico del contratto anziché ricorrere alla risoluzione; osserva che tale approccio ridurrebbe i contenziosi e garantirebbe la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici; sottolinea che un approccio più flessibile in relazione alle modifiche contrattuali è necessario anche per garantire la prosecuzione dei contratti quando gli appaltatori principali non sono in grado di eseguire le prestazioni a causa di fallimento, insolvenza o altre circostanze analoghe;
13. chiede che la revisione chiarisca e codifichi una regola generale di condotta basata sulla fiducia reciproca e sulla tutela delle legittime aspettative negli appalti pubblici, rispecchiando principi che sono già riconosciuti nel diritto dell'Unione; ritiene che tale regola contribuirebbe a favorire comportamenti proporzionati e cooperativi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici, a ridurre i contenziosi causati da questioni formali di scarsa importanza e a rafforzare l'effettiva applicazione del principio del risultato; sottolinea che tale chiarimento non deve creare nuovi obblighi giuridici né ampliare il controllo giurisdizionale, bensì fornire una maggiore certezza del diritto in merito all'attribuzione delle responsabilità lungo l'intero ciclo degli appalti; constata la necessità di orientamenti più chiari sulla condivisione delle responsabilità e sul risarcimento in caso di aggiudicazione di contratti non conformi;
14. chiede che il principio della tutela dei lavoratori sia chiarito e consolidato quale elemento di una concorrenza leale e responsabile; osserva che il rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro, contratti collettivi e norme di salute e sicurezza sul lavoro è già obbligatorio in base alle direttive vigenti e rientra tra le condizioni di parità di trattamento di tutti gli offerenti; in particolare, prende atto dell'evoluzione della giurisprudenza sulle condizioni sociali nei criteri di aggiudicazione ai sensi della direttiva 2014/24/UE¹, conformemente al diritto e alle prassi nazionali; sottolinea che l'attuazione di questo principio può essere garantita anche rispettando pienamente la diversità dei sistemi del lavoro degli Stati membri e delle loro tradizioni in materia di contrattazione collettiva; osserva che orientamenti più chiari e un'applicazione coerente proteggerebbero sia i lavoratori che le imprese adempienti, aumenterebbero la certezza giuridica per le amministrazioni aggiudicatrici e i subappaltatori ed eviterebbero che gli operatori economici locali siano esposti alla concorrenza sleale basata sull'abbassamento dei salari o sul minore rispetto delle norme sociali.

Gli appalti pubblici e le attuali sfide globali

15. sottolinea che gli sviluppi intervenuti nello scenario globale dopo l'emanazione delle direttive del 2014 richiedono una nuova valutazione di diversi aspetti degli strumenti e degli obiettivi in materia di appalti pubblici, senza tuttavia imporre nuovi oneri amministrativi superflui; invita pertanto l'UE a fare un uso ottimale del suo potere d'acquisto come leva per ottenere i migliori prezzi possibili per i beni e i servizi pubblici, sostenere la creazione di posti di lavoro di qualità,

¹ Cfr. la causa C-115/14, RegioPost (17 novembre 2015), relativa alla compatibilità con il diritto dell'UE della legge emanata il 1° dicembre 2010 dal Land tedesco Renania Palatinato volta a garantire i contratti collettivi e un salario minimo negli appalti pubblici, e la più recente causa pendente C-210/24, AESTE (conclusioni dell'avvocato generale, 3 luglio 2025), relativa al criterio di appalto applicato da un ente locale spagnolo volto a favorire le imprese che superano i salari previsti dai contratti collettivi settoriali.

promuovere settori strategici come la difesa o l'energia mediante appalti congiunti o accordi di compravendita di energia elettrica a lungo termine, e incoraggiare gli investimenti nell'innovazione; osserva che gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo decisivo quale motore per l'innovazione e la competitività se collegati all'ecosistema europeo del capitale di rischio, consentendo alle start-up e alle scale-up promettenti di sperimentare e commercializzare nuove soluzioni attraverso la domanda pubblica;

16. accoglie con favore, per alcuni settori ben definiti e limitati degli appalti pubblici, l'idea di introdurre una preferenza "Made in Europe" che le amministrazioni aggiudicatrici possano applicare laddove opportuno; ritiene che, nei settori strategici, tale principio potrebbe rafforzare la sicurezza, la resilienza e lo sviluppo di imprese innovative; sottolinea che l'Europa dovrebbe porsi all'avanguardia nello sviluppo e nell'adozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio nei settori in cui è difficile ridurre le emissioni, facendo leva sugli appalti pubblici e su una politica industriale coordinata per stimolare la domanda e accelerare la trasformazione del mercato; chiede, tuttavia, un'attuazione ben calibrata che rispetti pienamente gli impegni giuridici internazionali e tenga conto delle realtà operative, di approvvigionamento e di mercato; sottolinea la necessità di stabilire criteri chiari e oggettivi per determinare che cosa possa configurarsi come "Made in Europe" e "Fornitore europeo" e quali siano i settori strategici specifici in cui viene introdotta la preferenza, e sostiene che la verifica di tale conformità non dovrebbe ricadere sugli enti locali e regionali, ma dovrebbe consentire loro di acquistare prodotti dell'UE da fornitori dell'UE per rafforzare la propria resilienza, sicurezza di approvvigionamento e autonomia; ricorda tuttavia che ogni clausola di preferenza di questo tipo deve rispettare le norme dell'UE in materia di concorrenza e commercio;
17. sottolinea che la sostenibilità sociale e ambientale dovrebbe essere mantenuta su base volontaria, senza pregiudicare il principio di sussidiarietà e di autonomia locale e le realtà concrete cui devono far fronte gli enti locali e regionali o la partecipazione delle PMI e tenendo sempre conto delle condizioni di mercato e delle norme in vigore a livello nazionale e dell'UE; fa presente che questi criteri negli appalti devono andare di pari passo con la semplificazione, la certezza del diritto e la cooperazione con gli operatori economici, e unicamente laddove vi sia disponibilità a livello di mercato;
18. sottolinea quanto sia importante per gli enti locali e regionali poter coprire i rischi per la sicurezza nazionale anche al di fuori della direttiva per il settore della difesa (2009/81/CE), e chiede misure che, onde prevenire rischi per la sicurezza (nazionale) di interesse vitale, consentano di escludere non solo gli offerenti o i loro subappaltatori, ma anche l'impiego di prodotti, parti o servizi che comportano tali rischi, compresa la possibilità di istituire un sistema di riconoscimento per gli appalti pubblici, simile alla direttiva sui settori di pubblica utilità, incentrato sui rischi per la sicurezza (ad esempio i servizi di sicurezza informatica);
19. osserva che finora l'applicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, definito come il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa quando i parametri di valutazione vanno al di là del semplice prezzo o costo, non ha migliorato in misura sufficiente la concorrenza nella pratica; osserva che molte norme ambientali, sociali e di qualità sono già integrate nella definizione dei progetti e nelle specifiche tecniche; insiste sul fatto che il quadro riveduto dovrebbe fare un uso più ampio del miglior rapporto qualità/prezzo per promuovere appalti basati

sul valore che ricompensino l'innovazione e le prestazioni sociali e ambientali, evitando nel contempo qualsiasi applicazione obbligatoria a tutte le procedure, che aumenterebbe gli oneri amministrativi, in particolare nei contratti di minore entità; sottolinea la necessità di una valutazione d'impatto approfondita degli effetti di tali modifiche, in particolare per gli enti locali e regionali, le PMI e le start-up; invita a ripensare il concetto di "criterio collegato all'oggetto dell'appalto" in modo da renderlo più chiaro ai fini dell'applicazione da parte degli Stati membri e conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

20. raccomanda alla Commissione di valutare l'esperienza delle giurisdizioni in cui sono stati introdotti obblighi specifici relativi all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per settori contrattuali particolari in cui la qualità è essenziale – quali i servizi sociali e di assistenza, la ristorazione ospedaliera e scolastica, i servizi ad alta intensità di lavoro, i servizi di ingegneria e di architettura, i progetti integrati, i dialoghi competitivi, i partenariati per l'innovazione e gli appalti ad alto contenuto tecnologico o innovativo – al fine di valutare l'efficacia di tali disposizioni;
21. chiede un quadro UE più chiaro e più coerente in materia di subappalto, riconoscendo il ruolo centrale di tale pratica nel raggiungimento degli obiettivi strategici degli appalti; sottolinea che l'articolo 71 della direttiva 2014/24/UE dovrebbe essere riveduto per rafforzare la trasparenza, il rispetto delle norme sociali e ambientali e la concorrenza leale nell'intera catena di approvvigionamento, attraverso obblighi proporzionati di informazione ex ante ed ex post, evitando nel contempo di introdurre oneri amministrativi superflui, limitando, laddove opportuno, il subappalto a cascata e garantendo l'effettiva applicazione dei requisiti in materia di lavoro e sostenibilità lungo l'intera catena del subappalto; sottolinea che tali misure combinerebbero la concorrenza aperta con la resilienza, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'autonomia strategica dell'UE; osserva che, in settori di elevato interesse pubblico come le tecnologie verdi e l'innovazione digitale, il subappalto mirato alle PMI potrebbe sostenere la capacità industriale e l'innovazione, a condizione che tali meccanismi restino proporzionati e non discriminatori;
22. sollecita l'adozione di misure concrete per i servizi pubblici regionali e locali di natura non transfrontaliera, quali l'assistenza all'infanzia e ai giovani, l'assistenza agli anziani, i servizi di ristorazione, le strutture sportive, l'alloggio per persone senza dimora e per i profughi, poiché tali servizi non sono forniti alle condizioni del mercato europeo e il contesto regionale e locale riveste un'importanza maggiore; tali misure servirebbero meglio lo scopo che vi è sotteso, ossia la distribuzione equa e giusta dei beni sociali primari nelle democrazie liberali.

Semplificazioni e chiarimenti

23. esorta la Commissione a garantire che la proposta di revisione tenga conto di tutta la pertinente legislazione settoriale dell'UE che interagisce sistematicamente con le norme in materia di appalti pubblici, come sottolineato sia nella valutazione della Commissione europea sia nei contributi dello stesso CdR; evidenzia l'importanza di trattare tale legislazione settoriale separatamente e in modo coerente nell'ambito del processo di revisione, al fine di distinguere meglio tra una direttiva generale sugli appalti incentrata su "come acquistare" e una normativa settoriale maggiormente incentrata su "che cosa acquistare";

24. invita la Commissione a rivedere e adeguare le soglie di appalto affinché tengano conto, quantomeno, dell'andamento dei prezzi e dell'inflazione; evidenzia, tuttavia, come la convergenza al di sotto della soglia sia altrettanto importante per rafforzare il mercato interno e promuovere un'applicazione coerente in tutta l'UE dei summenzionati principi in materia di appalti pubblici; incoraggia la Commissione a favorire tale convergenza attraverso orientamenti, strumenti digitali condivisi e i principi di cui sopra, mantenendo nel contempo la flessibilità adeguata per gli appalti locali e regionali ed evitando di introdurre un sistema completo e armonizzato obbligatorio per gli appalti di importo inferiore alla soglia; rammenta la necessità di tenere conto in maniera sistematica, nel suddetto processo di revisione, dell'intera normativa settoriale dell'UE collegata agli appalti;
25. raccomanda di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di adottare qualsiasi misura di semplificazione che non comprometta la trasparenza, ad esempio estendendo a tutti gli appalti la possibilità – prevista all'articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE – di verificare il rispetto dei criteri di selezione solo per l'aggiudicatario; ritiene che ciò eviterebbe controlli inutili e onerosi su tutti i partecipanti, rendendo le procedure più rapide e proporzionate senza ridurre le garanzie giuridiche;
26. osserva che la mancanza di flessibilità durante le procedure di appalto e durante l'esecuzione dei contratti rischia, in alcuni casi, di limitare la cooperazione e di impedire l'attuazione delle soluzioni più efficaci; chiede pertanto che il quadro riveduto offra possibilità più chiare e più proporzionate per ricorrere alle procedure negoziate, come il dialogo competitivo e la procedura competitiva con negoziazione, e per effettuare adeguamenti nel corso dell'esecuzione, senza compromettere la trasparenza, la concorrenza o la certezza del diritto;
27. condivide la valutazione della Commissione secondo cui il documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere rivisto; sottolinea che tale riesame dovrebbe essere accompagnato da un ricorso più chiaro e responsabile alla discrezionalità nelle esclusioni non automatiche, bilanciando l'integrità del mercato con la presunzione di innocenza; invita ad adottare un quadro dell'UE più uniforme e basato su dati concreti in materia di ravvedimento operoso (*self-cleaning*), garantendo che si prendano debitamente in considerazione le misure correttive tempestive e verificabili messe in atto dagli operatori economici; sottolinea che i sistemi di esclusione devono impedire in maniera efficace l'accesso degli operatori disonesti agli appalti pubblici, consentendo al tempo stesso agli Stati membri di introdurre ulteriori motivi di esclusione proporzionati laddove ciò sia giustificato;
28. osserva che l'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere chiarimenti o documenti mancanti, ma rimane troppo generico e genera incertezza su quali correzioni possano essere apportate senza incidere sul gioco della concorrenza; invita a introdurre una norma più chiara e uniforme a livello dell'UE che distingua tra:
a) l'assistenza puramente procedurale limitata alle integrazioni amministrative o agli errori materiali; b) il divieto rigoroso di modificare la sostanza tecnica o finanziaria delle offerte; e c) la possibilità di effettuare correzioni spontanee prima dell'apertura delle offerte mediante sistemi elettronici sicuri e tracciabili; sottolinea che tale chiarimento ridurrebbe gli oneri e i contenziosi, e faciliterebbe un uso proporzionato del dialogo con il mercato e di procedure innovative;

29. invita a utilizzare spazi di sperimentazione normativa volontari per testare approcci innovativi; ritiene che tale sperimentazione controllata possa servire a individuare semplificazioni praticabili, a valutare l'impatto dei criteri digitali e di sostenibilità e a fungere da base per i futuri orientamenti dell'UE;
30. ritiene che gli "appalti interni" e gli "appalti orizzontali", come pure la cooperazione "pubblico-pubblico", si siano dimostrati utili per alcuni contratti pubblici specifici e spesso diano luogo alle soluzioni migliori a lungo termine; invita pertanto la Commissione a includere, nella revisione, delle disposizioni volte ad ampliare il ricorso a questo tipo di appalti, ad esempio permettendo alle imprese di proprietà congiunta di acquistare dai loro proprietari senza che ciò sia considerato una distorsione della concorrenza nei relativi mercati, salvaguardando nel contempo la libertà degli enti locali e regionali di organizzare l'erogazione di servizi pubblici, anche attraverso la cooperazione pubblico-pubblico; chiede alla Commissione di rivedere il concetto di appalto pubblico-pubblico dell'attuale direttiva, riconoscendo nella direttiva riveduta la cooperazione come qualsiasi contratto o accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici; il criterio dell'attività non svolge alcun ruolo negli appalti pubblico-pubblico e dovrebbe pertanto essere soppresso;
31. sottolinea la necessità di chiarire e semplificare le norme che disciplinano gli accordi quadro al fine di accrescerne l'utilità pratica per le amministrazioni aggiudicatrici, garantendo nel contempo sufficiente certezza del diritto, trasparenza e flessibilità.

Professionalizzazione del ruolo di acquirente pubblico

32. chiede che venga adottata una strategia globale dell'UE volta a professionalizzare gli acquirenti pubblici a tutti i livelli, con una particolare attenzione alle amministrazioni locali e regionali, senza limitare l'autonomia locale e regionale, in termini sia di formazione che di professionalità; raccomanda di creare programmi di formazione modulari, helpdesk e servizi di consulenza, in coordinamento con gli strumenti di coesione e riforma; raccomanda di adottare un quadro a livello dell'UE per la professionalizzazione, che includa ruoli di "acquirente intelligente" per progetti orientati all'innovazione, e centri di competenza specifici che offrano formazione, modelli di documentazione e assistenza giuridica; sottolinea che tale strategia dovrebbe essere finanziata attraverso i programmi di finanziamento dell'UE e che occorre evitare di imporre l'obbligo di istituire nuove strutture a livello locale.

Digitalizzazione e trasparenza

33. ritiene che la digitalizzazione debba costituire un elemento chiave per ridurre i costi e rendere più efficiente il sistema degli appalti pubblici, contribuendo a diminuire gli oneri amministrativi, migliorare l'efficienza e la competitività, accrescere la trasparenza e facilitare l'accesso delle PMI e degli offerenti transfrontalieri; sottolinea che la digitalizzazione, se attuata correttamente, può aiutare a realizzare molti degli obiettivi fondamentali della riforma, ma che tali benefici non sono automatici; avverte che requisiti digitali frammentati ed eccessivamente rigidi potrebbero semplicemente aggiungere nuovi oneri anziché ridurli; chiede pertanto che la digitalizzazione sia preceduta da una semplificazione e che siano introdotti sistemi interoperabili e di facile utilizzo basati su norme comuni in materia di dati, che consentano la piena tracciabilità e automazione,

anche attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale, nell'intero ciclo degli appalti, dalla pianificazione all'esecuzione e al monitoraggio dei contratti;

34. riconosce che gli appalti elettronici hanno prodotto miglioramenti tangibili in termini di efficienza e riduzioni dei costi in molte regioni, ma hanno anche introdotto nuovi ostacoli per le imprese, le amministrazioni e gli enti aggiudicatori più piccoli che non dispongono di una sufficiente capacità digitale; esorta la Commissione europea e gli Stati membri a combinare la digitalizzazione con misure di sviluppo delle capacità; invita a creare un'infrastruttura di dati sugli appalti armonizzata e interoperabile a livello dell'UE, in grado di raccogliere in tempo reale informazioni disaggregate da tutti i livelli di governo, compresi gli identificativi tecnici, e di renderle prontamente accessibili sia alle amministrazioni aggiudicatrici che alle autorità di vigilanza; sottolinea che tali dati dovrebbero favorire anche l'applicazione della normativa in materia di concorrenza, consentendo l'individuazione di indicatori di manipolazione delle gare d'appalto attraverso serie di dati standardizzate e interoperabili accessibili da parte delle autorità competenti nel quadro di adeguate garanzie di riservatezza;
35. raccomanda un monitoraggio e una valutazione sistematici delle prestazioni degli appalti durante la fase di esecuzione, e chiede che la revisione consenta alle amministrazioni aggiudicatrici di monitorare e comunicare gli indicatori chiave di prestazione e di tenere conto delle prestazioni passate dei fornitori al momento dell'aggiudicazione di nuovi appalti, il che consente una maggiore gestione del rischio nell'esecuzione, senza tuttavia penalizzare la concorrenza o l'ingresso di nuovi fornitori (giovani imprese o PMI innovative senza storico nel settore).

PMI, start-up e organizzazioni dell'economia sociale

36. riconosce che le procedure semplificate per le PMI hanno prodotto risultati disomogenei all'interno dell'UE; sottolinea che i gravosi requisiti in materia di documentazione e le complesse condizioni di ammissibilità continuano a scoraggiare le PMI, le start-up e le organizzazioni dell'economia sociale dal partecipare alle gare d'appalto; esorta la Commissione europea a promuovere un'autentica semplificazione attraverso requisiti di documentazione proporzionati e una maggiore flessibilità per gli appalti di importo limitato, garantendo nel contempo che qualsiasi misura supplementare a sostegno della partecipazione delle PMI rimanga proporzionata e non discriminatoria;
37. ribadisce che norme chiare e armonizzate sulla partecipazione delle associazioni – tra cui i consorzi, i raggruppamenti temporanei di imprese e l'affidamento sulle capacità di altri soggetti – agli appalti pubblici sono essenziali per garantire la concorrenza leale e la parità di accesso, assicurando al tempo stesso che ogni parte del contratto venga eseguita da operatori in possesso delle qualifiche necessarie e specifiche ed evitando il rischio di risultati di scarsa qualità, dumping sociale e concorrenza sleale; sottolinea che tale chiarezza preserverebbe la libertà degli operatori di associarsi, evitando nel contempo l'incertezza giuridica e gli oneri amministrativi eccessivi derivanti da divergenze nel recepimento a livello nazionale;

38. sottolinea che, per agevolare l'accesso degli operatori più piccoli, potrebbe essere necessario fare della suddivisione degli appalti in lotti una pratica più comunemente utilizzata, garantendo nel contempo la proporzionalità al mercato in modo da non agevolare comportamenti collusivi sotto forma di spartizione del mercato; ritiene che le ragioni che giustificano una deroga alla suddivisione degli appalti in lotti dovrebbero essere ulteriormente chiarite, almeno a titolo esemplificativo, nella direttiva, con l'obiettivo di favorire un'applicazione uniforme da parte degli enti locali e regionali.

Bruxelles,

I. PROCEDURA

Titolo	Valutazione delle direttive sugli appalti pubblici
Riferimento/i	
Base giuridica	Articolo 307, primo comma, del TFUE
Base regolamentare	Articolo 41, lettera d), del RI
Consultazione da parte del Consiglio / PE	5 maggio 2025
Lettera della Commissione europea	
Decisione della Presidente / dell'Ufficio di presidenza	5 marzo 2025
Commissione competente	Politica economica
Relatore	Roberto GUALTIERI (IT/PSE)
Esame in commissione	25 settembre 2025
Adozione in commissione	27 gennaio 2026
Esito del voto in commissione	Adozione a maggioranza
Adozione in sessione plenaria	4 marzo 2026
Precedenti pareri del Comitato	Pacchetto sugli appalti pubblici, CDR99-2012 Relazione sull'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici, CDR-1136-2019
Riferimento alla sussidiarietà	-